



COMUNE DI MASULLAS
Provincia di Oristano

ORIGINALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 9 del 30-09-2026

Oggetto: Istituzione stalli di sosta riservati alla ricarica dei veicoli elettrici ed ibridi plug-in in vico I Dei Muratori.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 158 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. che disciplina il divieto di sosta negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici;

Visto il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) convertito in Legge n. 120/2020;

Ritenuto necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione e della sosta nella zona interessata dall'installazione delle infrastrutture di ricarica in vico I Dei Muratori;

Visto il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada D.P.R. 495/92 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto il provvedimento di nomina a Responsabile dell'Area con Decreto Sindacale n. 11 del 26.06.2026;

ORDINA

1. L'istituzione di n. 6 stalli di sosta riservati esclusivamente ai veicoli elettrici e ibridi plug-in in fase di ricarica in Vico I Dei Muratori, in corrispondenza dell'area allo scopo destinata.
2. Nei suddetti stalli la sosta è consentita esclusivamente per il tempo necessario alla ricarica. Completata la ricarica lo stallone dovrà essere reso libero per consentire la ricarica ad altro veicolo.
3. La sosta è vietata a tutti gli altri veicoli non elettrici o non in fase di ricarica, pena la sanzione amministrativa e la rimozione forzata del veicolo ai sensi del Codice della Strada.
4. La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale (verticale ed orizzontale).

DEMANDA

agli addetti ai Servizi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, per quanto di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

AVVERTE

Che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971;

In relazione all'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

RP/Agente di P.L.
Giuliano Gentile

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Arch. Fernando Andrea Scanu)

Per conoscenza:
Prefettura di Oristano
Questura di Oristano
Sezione Polizia Stradale di Oristano
Al Comando Compagnia Carabinieri di Mogoro
Al Comando Stazione Carabinieri di Morgongiori
Albo Pretorio on-line

Il Responsabile del Servizio
Arch. Scanu Fernando Andrea